

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con nota pervenuta in data 26-03-2014, la Pimar Luxembourg srl, con sede a Milano in via Pierlombardo n° 23, ha chiesto di acquisire una porzione di terreno, di proprietà del Comune di San Vito Chietino, distinto in catasto al foglio n°3 particella n° 252, per una superficie complessiva di circa 90 m², porzione confinante con la sua proprietà;
- Con relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale datata 17-04-2014 si attribuiva al terreno il valore di € 100/m², così per un importo totale di € 9000,00
- Il Comune, con nota del 22-04-2014, rispondeva positivamente alla richiesta;
- La parte interessata, con nota del 29-04-2014 accettava le condizioni del Comune;
- Con deliberazione di Consiglio N° 15, del 19-05-2014, avente per oggetto “Alienazione porzione area comunale di stinta in catasto al foglio n° 3 – particella n° 252 – in favore della Pimar Luxembourg s.a.r.l. con sede in Milano – provvedimenti” il Comune di San Vito Chietino approvava l’alienazione del terreno in questione.

CONSIDERATO CHE:

- Il terreno in oggetto, come mostrato nelle foto nell’Allegato A, è situato in una posizione strategica rispetto al molo di San Vito Marina(o futuro approdo turistico per il quale l’Ente ha già impegnato ingenti capitali) ed al nascente corridoio della Via Verde dell’ex tracciato ferroviario, e pertanto rappresenta l’unica possibilità di collegamento tra gli stessi;
- Il privato, una volta acquisita l’area, la utilizzerà legittimamente e verosimilmente per svolgerci attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande;
- Attività commerciali analoghe per svolgere simili attività sul territorio comunale sono tenute a versare un canone per l’occupazione del suolo pubblico;
- La cessione dell’area potrebbe creare un precedente che invoglierebbe le attività commerciali che operano sul territorio comunale a presentare analoghe richieste;

OSSERVATO CHE:

- Mancando un mercato attivo di compravendita per beni simili di proprietà comunale, sarebbe stato più corretto adottare un procedimento di stima analitica per capitalizzazione dei redditi, applicando il quale, come da Allegato B, il giusto valore di mercato del terreno in oggetto risulta essere pari a € 335000,00;

RITENUTO CHE:

- Alla luce di quanto esposto, il prezzo stabilito per la cessione del terreno di € 100/m², non appare congruo;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA:

1. A tutela dell'Ente e degli interessi collettivi da esso rappresentati, di annullare in autotutela la delibera di C.C. N° 15, del 19-05-2014, avente per oggetto "Alienazione porzione area comunale distinta in catasto al foglio n° 3 – particella n° 252 – in favore della Pimar Luxembourg sarl con sede in Milano – provvedimenti".